



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Via Guglielmo Marconi, 58; Provincia di Treviso - *Medaglia d'argento al valore civile*
Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d'oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 106 Del 29-10-20

COPIA

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO 2019. INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA GAP "COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 14:00, presso questa Sede Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

PARISOTTO DIEGO	Sindaco	P
BARICHELLO ENRICO	Vice Sindaco	P
LUISON OMAR	Assessore	P
CANDIOTTO MICHELA	Assessore	P
CIVIERO ALESSIA	Assessore	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Sindaco PARISOTTO DIEGO assistito dal VICE SEGRETARIO COMUNALE Quagliotto Roberto

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando ai fini dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;
- l'articolo 233-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. prevede che "1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".

RILEVATO che:

- ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":
 - «1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del citato decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
 - 2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
 - 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le

politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici

locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata”;

- ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.
- il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

RICORDATO che:

- il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: «Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
 - 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
 - 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato»;I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.
- lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: «Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:
 - a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati,

un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. *A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.*

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente". In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

PRESO ATTO che le partecipazioni dirette in enti, aziende e società detenute dal Comune di Castello di Godego al 31/12/2019, sono le seguenti:

	RAGIONE SOCIALE	% PARTECIPAZ. COMUNE	% PARTECIPAZ. PUBBLICA
1	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL (A.T.S. SRL)	1,5542%	100%
2	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	1,22%	100%
3	CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE (ATO)	0,84%	100%
4	MOBILITA' DI MARCA SPA (MOM SPA)	0,62%	82,56%

RITENUTO di procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti, per l'anno 2019, il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal D.Lgs. n.118/2011, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato la cui sintesi è riepilogata nella tabella sotto riportata nel punto 1 del deliberato della presente delibera dando atto che ai sensi dell'art. 11-quinquies, comma 3 e del principio contabile 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 possono essere escluse dal "Gruppo Amministrazione Pubblica" GAP;

PRESO ATTO che dall'elenco degli Enti/Società inseriti nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" vanno esclusi i Consigli di Bacino, quali enti di governo, in quanto trattasi di PP.AA., enti di diritto pubblico costituiti con legge regionale da Comuni, con partecipazione proporzionale al numero di abitanti, evidenziando in particolare che:

- l'**ATO Consiglio di Bacino Veneto Orientale** è un Ente di diritto pubblico istituito con L.R. n. 17/2014 e sottoscrizione della Convenzione, approvata con DGRV n. 1006 del 05/06/2012, per la cooperazione tra gli Enti locali compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio idrico integrato e lo stesso non presenta quote di partecipazioni in società di servizi pubblici, e quindi si esclude;
- il **Consiglio di Bacino Priula** è un Ente di diritto pubblico istituito ai sensi della L.R. n. 52/2012, il cui ambito è stato definito con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 13 del 21/01/2014 e costituito, previa sottoscrizione della Convenzione approvata con DGRV n. 1117 del 01/07/2014, allo scopo di esercitare l'attività di indirizzo e controllo, quale ente responsabile di Bacino, della gestione dei rifiuti così come previsto al comma 6, dell'art. 1, dello Statuto. Il Consiglio di Bacino Priula, dalla data di costituzione (1° luglio 2015) per effetto di apposite previsioni statutarie, partecipa in Contarina S.p.A. con la quota totalitaria del 100% e, stante l'affidamento del servizio di gestione rifiuti avvenuto con la forma dell'*house providing*, ne esercita il "controllo analogo". Con deliberazione n. 10 del 21/05/2019, l'Assemblea di Consiglio del Bacino ha approvato il bilancio consolidato con metodo integrale con la società controllata Contarina S.p.A.; il Comune di Castello di Godego ha affidato il servizio pubblico della gestione del Cimitero Comunale avente natura "volontaria", e quindi si ritiene di non escluderlo;
- **la MOM Spa** non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica in quanto ne fanno parte anche soci privati e, conseguentemente non rientrate neanche nel perimetro di consolidamento anche perché la percentuale di partecipazione del Comune di Castello di Godego è inferiore all'1% e pertanto considerata irrilevante;

DATO ATTO che in sede di rilevazione del "perimetro di consolidamento" che determina quali soggetti, tra gli enti e le società del gruppo "amministrazione pubblica del Comune di Castello di Godego", debbano essere consolidati, occorre individuare quali possono essere esclusi secondo il punto 3.1 del principio applicato al bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011;

RISCONTRATO che al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, possono non essere inseriti nell'elenco gli enti/società nei casi di "irrilevanza", ovvero quanto il bilancio di un componente del gruppo presenta, per i seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici;

EVIDENZIATO inoltre che:

- sono in ogni caso, considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;
- in fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non erano considerate nel perimetro di consolidamento le società quotate in borsa e quelle da essa controllate;

RITENUTO pertanto di procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti, per l'anno 2018, l'ambito del bilancio consolidato del Comune di Castello di Godego ovvero costituenti, per l'anno 2018, il c.d. "**perimetro di consolidamento**", secondo i criteri e le modalità definite dal D.Lgs. n.118/2011 e seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato, ossia utilizzando i parametri – relativi al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale riferiti all'anno 2018 per

l'individuazione dei limiti di esclusione (incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo, a meno che la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo, ovvero di rilevanza, ai fini del consolidamento sono i seguenti):

DATO ATTO che:

- la soglia di irrilevanza relativa derivante da Conto Economico e Stato Patrimoniale 2019 è la seguente:

Parametri	Comune	%	Soglia
Tot. Attivo	25.023.956,74	3	750.718,70
Tot. Patrimonio Netto	18.276.785,36	3	548.303,56
Tot. Ricavi Caratteristici	4.011.136,22	3	120.334,09

VISTO quindi:

- il prospetto con il quale si è proceduto alla determinazione del perimetro di consolidamento (allegato alla presente deliberazione).

RITENUTO che:

- sia necessario approvare con la presente deliberazione:

A) l'elenco del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di CASTELLO DI GODEGO", come di seguito:

Denominazione	Tipologia	Quota di partecipazione del Comune
ALTO TREVIGIANO SERVIZI	<i>Società partecipata</i>	1,5542 %
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	<i>Ente strumentale partecipato</i>	1,22 %

B) l'elenco del Gruppo degli Enti e società ricompresi nel perimetro di consolidamento come di seguito per le sotto riportate motivazioni:

Denominazione	Inclusione/ Esclusione dal Perimetro di consolidamento	Metodo di consolidamento
ALTO TREVIGIANO SERVIZI	<i>Inclusa</i>	Proporzionale
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	<i>Inclusa</i>	Proporzionale

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118;

Comune di Castello di Godego – atto di Giunta comunale n.106 del 29-10-2020

copia informatica per consultazione

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 48 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli, espressi in forma palese.

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate:

- l'elenco A, relativo all'individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di CASTELLO DI GODEGO, contenuto in premessa;
- l'elenco B, relativo all'individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di CASTELLO DI GODEGO oggetto di consolidamento, contenuto in premessa.

2) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti/Società ricompresi nel perimetro di consolidamento ed al Revisore dei Conti di questo Comune;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente f.to PARISOTTO DIEGO	Il VICE SEGRETARIO COMUNALE f.to Quagliotto Roberto
---------------------------------------	--

PARERI ESPRESSI SULLA RELATIVA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 29-10-2020

Il Responsabile del servizio
Quagliotto Roberto
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui al d.lgs n. 82/2005; sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 29-10-2020

Il Responsabile del servizio
Quagliotto Roberto
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui al d.lgs n. 82/2005; sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

N. registro atti pubblicati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art.5 Statuto Comunale, art.32 Legge 18/06/2009 n. 69)

Si certifica, che il presente atto viene affisso il giorno _____ all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione .

Lì,

F.to L'INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA in data _____ , ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Lì, data della sottoscrizione digitale

F.to L'INCARICATO

L'originale informatico firmato digitalmente in ogni sua parte risulta archiviato nel sistema informatico dell'ente.

DETERMINAZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2019 COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO (TV)

VALUTAZIONE PARAMETRI DI RILEVENZA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione".

Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente.

Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.

Di seguito viene riportato una tabella utile al fine della valutazione dei parametri di rilevanza per l'inclusione nel perimetro di consolidamento:

VOCI BILANCIO COMUNE		LIMITE 3% RILEVANZA
Totale Attivo	€ 25.023.956,74	€ 750.718,70
Totale Patrimonio netto	€ 18.276.785,36	€ 548.303,56
Totale Ricavi caratteristici	€ 4.011.136,22	€ 120.334,09

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA												
SOCIETA'/ENTE PARTECIPATA/CONTROLATA	TOTALE ATTIVO	TOTALE PATRIMONIO NETTO	TOTALE RICAVI	% INCIDENZA ATTIVO	% INCIDENZA PATRIMONIO NETTO	% INCIDENZA RICAVI	DA CONSOLIDARE (su INCIDENZA)**	QUOTA PARTECIPAZIONE %*	DA CONSOLIDARE (su Quota di Partecipazione)**	Affidatario diretto di Servizi	Da Consolidare	Partecipata/Controllata
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	€ 212.864.670,00	€ 46.236.051,00	€ 65.685.485,00	€ 850,64	€ 252,98	€ 1637,58	SI	1,5542	SI	SI	SI	società partecipata
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	€ 106.030.847,00	€ 21.240.277,00	€ 86.394.522,00	€ 423,72	€ 116,21	€ 2153,87	SI	1,22	SI	SI	SI	ente strumentale partecipato

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

DA CONSOLIDARE (su INCIDENZA)**	TOTALE ATTIVO	TOTALE PATRIMONIO NETTO	TOTALE RICAVI	% INCIDENZA ATTIVO	% INCIDENZA PATRIMONIO NETTO	% INCIDENZA RICAVI	DA CONSOLIDARE	QUOTA PARTECIPAZIONE %*	DA CONSOLIDARE (per riduzione sogli a di incidenza escl use)* ***	Affidatari o diretto di Servizi	Da Consolidare	METODO DI CONSOLIDAMENTO ***
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	€ 212.864.670,00	€ 46.236.051,00	€ 65.685.485,00	€ 850,64	€ 252,98	€ 1637,58	SI	1,5542	NO	SI	SI	proporzionale
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	€ 106.030.847,00	€ 21.240.277,00	€ 86.394.522,00	€ 423,72	€ 116,21	€ 2153,87	SI	1,22	NO	SI	SI	proporzionale